REGOLAMENTO (CEE) N. 3828/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4208/88 che fissa, per la campagna 1989, i contingenti annui d'importazione dei prodotti soggetti alle norme d'applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 360/86 del Consiglio, del 17 febbraio 1986, recante disposizioni di applicazione da parte della Spagna e del Portogallo delle restrizioni quantitative nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4064/86 (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 360/86, esiste la possibilità di effettuare una revisione nel corso dell'anno del volume dei contingenti nonché della loro ripartizione trimestrale, definiti dal regolamento (CEE) n. 4208/88 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3108/89 (4);

considerando che la Spagna ha introdotto una domanda per aumentare di 1 000 t il contingente di naselli del genere Merluccius spp. freschi o refrigerati, fissati per la campagna 1989; che è dunque opportuno adattare il livello del contingente in merito, nonché la sua ripartizione trimestrale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella figurante nella parte A dell'allegato al regolamento (CEE) n. 4208/88 le cifre relative ai naselli del genere Merluccius spp. freschi o refrigerati dei codici NC 0302 69 65 e ex 0304 10 99 sono sostituite dalle cifre seguenti:

« Contingente annuo	Ripartizione trimestrale			
	1	2	3	4
7 000	400	1 240	1 480	3 880 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

(1) GU n. L 43 del 20. 2. 1986, pag. 8.
(2) GU n. L 371 del 31. 12. 1986, pag. 9.
(3) GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 25.
(4) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 16.